

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

### RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 1951

(58<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

#### I N D I C E

##### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 513, 516
MINIO . . . . .	514, 515
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	514, 515, 516
BISORI . . . . .	514, 515, 516
RIZZO DOMENICO . . . . .	515, 516

« Concessione a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche, di un contributo straordinario di lire 50 milioni » (N. 1471):

PRESIDENTE . . . . .	517, 520, 521
TERRACINI . . . . .	517, 518, 519, 520, 521
RICCIO . . . . .	517, 518, 519, 521
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	518, 519
RIZZO DOMENICO . . . . .	519, 520

« Concessione di un contributo di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale re-

duci garibaldini, per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta » (N. 1446):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 522
RIZZO DOMENICO . . . . .	522
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	522
LEPORE . . . . .	522

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamini, Bisori, Bocconi, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Donati, Fantoni, Fedeli, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Pallastrelli, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Terracini e Tupini.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi ». Tale disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, ci ritorna ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati. La discussione avverrà, quindi, soltanto su tali modifiche.

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

58ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

L'articolo 1 rimane identico. L'articolo 2 è stato così modificato dalla Camera dei deputati :

« Entro il 15 settembre di ogni anno i prefetti formano, con decreto, gli elenchi dei contributi dovuti da ogni Comune della Provincia, osservando le norme contenute nei successivi articoli ».

Se nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

( È approvato ).

La Camera dei deputati ha approvato il seguente nuovo testo dell'articolo 3 :

« Il contributo a carico delle imprese di assicurazione è determinato in misura pari al 4 per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi, con divieto di rivalsa ».

MINIO. Vorrei conoscere la ragione per cui il contributo a carico delle imprese di assicurazione è stato ridotto dalla misura del 6 per cento a quella del 4 per cento dell'ammontare dei premi per polizze.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'originario testo governativo fissava il contributo in parola al due per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi. La Camera dei deputati, nel suo primo esame del disegno di legge, lo ha portato al 6 per cento e il Senato, a sua volta, ha approvato tale maggiorazione. Senonchè, ritornando nuovamente il disegno di legge dinanzi alla Camera dei deputati, si sono fatti presenti — e il Ministero dell'industria e commercio è intervenuto a questo proposito con un suo parere — i gravi oneri a cui andrebbero incontro le imprese se si fosse mantenuto un contributo così alto; in particolare si è fatto osservare che il massimale delle assicurazioni sta notevolmente crescendo, poichè i proprietari di case si preoccupano in genere di aumentare il valore degli stabili coperti da assicurazione. Si affermò, pertanto, che un contributo del 4 per cento anzichè del 6 per cento avrebbe sempre dato considerevoli frutti e comunque aumentato notevolmente tale cespite

Queste le ragioni della modifica apportata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dato che nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha approvato inoltre il seguente nuovo testo del secondo comma dell'articolo 4 :

« Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante per i Comuni non dotati di collegamento telefonico e la cui sede comunale disti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di Corpo o distaccamento ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera ha poi modificato come segue il quarto comma dello stesso articolo 4 :

« Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale semprechè non siano sede di Corpo o di distaccamento e la loro popolazione non superi i 10.000 abitanti ».

BISORI. Sulla questione di cui si occupa il quarto comma dell'articolo 4 abbiamo ampiamente discusso quando per la prima volta è venuto dinanzi a noi il presente disegno di legge. Mi duole che la prima Commissione della Camera dei deputati abbia male apprezzata la modifica che, dopo laboriosa discussione, avevamo apportata al suo testo e lo abbia ripristinato. Avrei preferito che quella Commissione avesse dimostrato, verso questa, la remissività che questa ha spesso dimostrato verso quella: un po' di remissività, in casi come questo, fra l'un ramo e l'altro del Parlamento è essenziale per un buon funzionamento del sistema bicamerale. Veniamo al merito.

La Camera considerava Comuni montani quei Comuni il cui territorio fosse totalmente sopra i 600 metri o in cui esistesse un dislivello di 600 metri tra il punto più alto e il punto più

basso del territorio comunale. Qui in Senato io ed altri colleghi criticammo quest'ultima dizione, ricordando la particolare natura di gran parte del territorio italiano e facendo presente che molti Comuni di pianura sono situati alla base di montagne ed hanno piccole e trascurabili zone del loro territorio ad un dislivello di oltre 600 metri rispetto alle loro zone più basse. Cito, ad esempio, molti Comuni delle valli del Tevere, dell'Arno, dell'Adige: in quelle valli si trovano numerosi e floridi Comuni di pianura che hanno lembi del proprio territorio in montagna, a un livello superiore di 600 metri rispetto alla parte principale del territorio stesso.

Per questa considerazione, suggerii l'altra volta una soluzione diversa da quella adottata dalla Camera. E la soluzione che proposi fu accolta dalla Commissione. Deliberammo che, nei Comuni nei quali le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del terzo comma dell'articolo 4 si verificano limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste frazioni non si computi ai fini della determinazione del contributo. In altre parole: se un Comune è situato parte in pianura e parte in montagna, la popolazione della parte montagnosa non va computata ai fini della fissazione del contributo. Questa è la soluzione che noi approvammo.

La prima Commissione della Camera, con deliberazione contraddittoria, ha ripristinata quasi integralmente la sua precedente soluzione, e poi ha mantenuta anche la soluzione nostra, nell'ultimo comma: sicchè nel disegno di legge che ci rimanda, coesistono ibridamente due soluzioni e non si sa quale delle due debba valere, nei casi in questione. Un Comune verrebbe considerato montano quando esista fra due punti del Comune stesso un dislivello di almeno 600 metri, sempre che la popolazione non superi i 10.000 abitanti, come dice il quarto comma. Ed il quinto dice, invece, sostanzialmente, che, quando alcune frazioni sono a un dislivello di oltre 600 metri rispetto al resto, queste frazioni non si computano. Chi legge si domanda: ma insomma, si computano in questi casi le frazioni o è esente l'intero Comune? Nessuna risposta è possibile. La contraddizione, dunque, fra il quarto e il quinto comma è insanabile.

Soluzione organica, giusta, logica è invece, a mio avviso, quella dell'ultimo capoverso, cioè la nostra formula, da sola, con la soppressione di tutto l'inciso che la Camera ha voluto ripristinare nel capoverso precedente.

Proporrei pertanto di sopprimere la seconda parte del quarto comma dell'articolo 4, dalle parole « o nei quali » in poi.

MINIO. Mi associo a quanto detto dal senatore Bisori. Confesso, però, di preoccuparmi del fatto che, se noi modifichiamo ancora l'attuale testo, il ritardo che subirebbe l'approvazione del presente disegno di legge diventerebbe allarmante.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La Camera dei deputati, nel ripristinare il proprio testo primitivo, si è ispirata al fatto che in tutta la legislazione, specialmente finanziaria e tributaria, che si riferisce ai Comuni montani, viene considerato Comune montano appunto quel Comune in cui, fra il punto iniziale e quello terminale, esiste un dislivello di almeno 600 metri. La decisione della Camera è stata quindi anche presa per ragioni di tecnica legislativa.

In linea di massima, potrei anche essere d'accordo con la tesi del senatore Bisori. Vorrei, comunque, avanzare la sommessima preghiera che, poichè ci troviamo in un periodo di esperimento, il Senato evitasse di rimandare all'altro ramo del Parlamento il presente disegno di legge per questa sola modifica, in considerazione anche del fatto che i casi di Comuni fra due punti dei quali esista un dislivello di 600 metri, non credo siano così frequenti come afferma il senatore Bisori. Comunque, se una correzione si renderà necessaria, essa potrà essere fatta successivamente, quando giungerà all'esame del Parlamento la legge sulla protezione civile.

BISORI. Faccio presente all'onorevole Sottosegretario che all'articolo 4, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, esiste una evidente contraddizione fra il penultimo e l'ultimo comma.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di aderire ai rilievi fatti dal senatore Bisori, facendo notare all'onorevole Bubbio che quelli che egli ritiene soltanto casi eccezionali, sono in pratica piuttosto frequenti. Si considerino, ad esempio, tutti i Comuni costieri che non hanno

ampio retroterra ma che si trovano invece addossati alla montagna.

Comunque, a parte ciò, il contrasto fra i due comma, rilevato dal senatore Bisori, è innegabile e noi non possiamo, in un testo di legge, incorrere in un errore così palese. Infatti, fissare nella prima parte di un articolo una esenzione da un contributo che poi nell'ultima parte dell'articolo medesimo non è più tale, non appare corretto, anche dallo stesso punto di vista lessicale. Ritengo, pertanto, che una rettificazione sia necessaria.

PRESIDENTE. Onorevole Bubbio, insiste nel suo invito alla Commissione a votare il testo approvato dalla Camera dei deputati?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rimane la proposta del senatore Bisori di sopprimere, nel testo dell'articolo 4, le parole aggiunte dalla Camera dei deputati, e di ritornare al testo già approvato dalla nostra Commissione.

RIZZO DOMENICO. Ritengo che anche quel testo debba essere modificato, nel senso che la prima parte dovrebbe essere meglio collegata con la seconda.

PRESIDENTE. Le ricordo che non possiamo contraddire noi stessi. La Camera ha proposto un emendamento aggiuntivo, che noi, almeno come sembra, intendiamo respingere. Tuttavia, non possiamo modificare il testo da noi già approvato, perchè il Regolamento dice che, se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati, il Senato delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera.

BISORI. Faccio del resto osservare al senatore Rizzo che la dizione da noi approvata è organica e non contraddittoria. Noi diciamo che sono esenti dal contributo i Comuni non allacciati con strada rotabile ed i Comuni montani, specificando che per montani si intendono i Comuni il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri. Se queste condizioni, la prima o la seconda, si verificano limitatamente ad alcune frazioni, l'esenzione è limitata alla popolazione di queste. Non vedo quindi nessuna contraddizione.

RIZZO DOMENICO. Riconosco che, con la soppressione dell'inciso approvato dalla Ca-

mera dei deputati, ogni contraddizione viene eliminata.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che una parte dell'inciso aggiunto dalla Camera dei deputati potrebbe essere mantenuto. Penso, cioè, che si possano sopprimere le parole « o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale », ma che si debbano mantenere le altre « semprechè non siano sede di Corpo o di distaccamento e la loro popolazione non superi i 10.000 abitanti ».

BISORI. Se lasciamo queste parole così come sono poste, queste condizioni si riferirebbero soltanto ai Comuni montani e non a quelli non allacciati con strada rotabile.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Penso che nessun Comune che non sia allacciato con strada rotabile sia sede di Corpo o di distaccamento. Del resto le parole che propongo di mantenere potrebbero essere messe all'inizio del comma, subito dopo le altre: « Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2, semprechè ... ecc. ».

PRESIDENTE. Il senatore Bisori ha presentato il seguente testo sostitutivo dei comma 3°, 4° e 5° dell'articolo 4: « Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2 i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti quando non siano allacciati con strada rotabile oppure abbiano il loro territorio totalmente sopra i 600 metri.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti le frazioni non allacciate con strada rotabile e quelle sopra i 600 metri non si computano ai fini della fissazione del contributo ».

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 5 non è stata apportata nessuna modificazione dalla Camera dei deputati.

All'articolo 6 la Camera dei deputati ha apportato una modificazione, per coordinare il testo dell'articolo stesso con la modificazione dalla Camera apportata all'articolo 2 e da noi già approvata; e cioè, mentre il testo da noi approvato si richiamava alla procedura degli

articoli 1 e 4, quello della Camera si richiama alla procedura degli articoli 1, 2 e 4.

Do lettura del nuovo testo:

« Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalità previste al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovessero verificarsi aumenti nel costo di gestione dei servizi antincendi, la maggiore spesa a carico dei Comuni sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sarà ripartita fra i Comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge ».

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli articoli 7 e 8 non sono stati modificati. Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Concessione a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche, di un contributo straordinario di lire 50 milioni » (N. 1471).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche, di un contributo straordinario di lire 50 milioni ».

Su tale disegno di legge riferirò io stesso, facendo innanzitutto presente che su di esso è stato dato parere favorevole da parte della Commissione finanze e tesoro.

L'opera del Comitato nazionale pro vittime politiche provvede all'assistenza di coloro che siano stati colpiti per motivi politici. Detto Comitato ha fatto finora fronte alle necessarie spese quasi esclusivamente a mezzo di contributi statali che furono stabiliti in lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1946-47; 50 milioni per l'esercizio 1947-48; 10 milioni per l'esercizio 1948-49. Anche per il corrente eser-

cizio il contributo è stato contenuto nella cifra di 10 milioni di lire. Il Comitato, in conseguenza della progressiva riduzione dei finanziamenti, ha dovuto diminuire, in un primo tempo, il numero e la misura dei sussidi, ed in seguito ne ha sospeso del tutto la corresponsione. Di fronte alle proteste degli interessati, il Governo ha riesaminato la questione ed ha stabilito di accordare, per il corrente esercizio finanziario, un contributo straordinario di 50 milioni di lire, con l'intesa che il Comitato procederà ad ulteriori graduali riduzioni del numero degli assistiti ed alla segnalazione degli ex perseguitati politici e dei loro congiunti, tuttora sprovvisti completamente di mezzi di sussistenza, ad altri enti di assistenza ed al Ministero dell'interno, in modo da poter addvenire al più presto alla totale cessazione della propria attività.

TERRACINI. Mi pare che il disegno di legge, mentre provvede entro certi limiti ad una necessità avvertita da tutti, comprende anche una disposizione che esula completamente dalla materia, e precisamente là dove si stabilisce che il Comitato cesserà di funzionare entro il 31 dicembre 1950.

Dichiaro quindi che, nel momento in cui discuteremo la questione specifica, mi opporrò alla sospensione dell'attività di questo Comitato nazionale.

Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, si parla di necessità e di economia; ma nessuno giustifica la ragione per cui le economie debbano essere proprio fatte in questo specifico campo così limitato e modesto.

Evidentemente, se economie sono da farsi, ciò dovrà avvenire in altri campi, dove i denari dello Stato sono impiegati in malo modo e spesso anche sperperati.

Propongo, quindi, che il disegno di legge venga approvato con la soppressione, nell'art. 1, dell'inciso « che cesserà di funzionare col 31 dicembre 1950 ».

RICCIO. Faccio rilevare all'onorevole Terracini che lo stesso articolo 1 stabilisce, più avanti, trattarsi di « un contributo straordinario finale »; è logico pertanto che, conseguentemente alla proposta fatta, bisognerebbe sopprimere anche la parola « finale ».

TERRACINI. È implicito che deve essere soppressa anche la parola « finale ».

Ho avanzato la proposta di soppressione dell'inciso anche perchè, personalmente, ritengo arbitraria l'iniziativa del Ministero dell'interno. Infatti, il Comitato aveva carattere approssimativamente democratico fino a poco tempo fa, essendo costituito sulla base di rappresentanti di gruppi, di organizzazioni, ecc.; successivamente è stato invece trasformato in organo alle dirette dipendenze del Ministero, con a capo un commissario. È evidente, pertanto, che se il Governo sospende il contributo finanziario, toglie anche la possibilità al Comitato di funzionare in quanto si tratta di due cose strettamente legate fra loro. È chiaro, inoltre, che nessuna organizzazione popolare sarebbe disposta a contribuire alle spese di un Comitato nel quale non ha alcun diritto di intervento nè di controllo.

RICCIO. Vorrei sapere se nella relazione governativa sul disegno di legge è detto che cosa il Governo ha voluto intendere con le parole « contributo straordinario finale », onde stabilire se, con i 50 milioni previsti, si vuole veramente chiudere questa particolare gestione.

PRESIDENTE. È proprio questo l'intendimento, dato che il Governo acconsente a dare questi 50 milioni soltanto in quanto si addivenga alla fine di questa attività.

RICCIO. Ritengo allora che non si possa prescindere dal deliberare prima di tutto su questa condizione.

TERRACINI. Il concetto ispiratore del disegno di legge è analogo a quello di altri provvedimenti venuti dinanzi alla Commissione e per i quali si è chiesta l'autorizzazione a pagare, dopo che certe spese erano già state eseguite da organi di varia natura, le somme necessarie a coprire o debiti contratti per i pagamenti effettuati o il debito ancora aperto che non era ancora stato saldato.

Si tratta quindi di un disegno di legge a carattere puramente finanziario; se lo si vuole trasformare in un provvedimento a contenuto politico-amministrativo, e cioè se si vuole affrontare il problema della esigenza o meno del Comitato in parola, occorre un disegno di legge a carattere del tutto diverso; in tal caso proporrei alla Commissione di chiedere al Governo di ritirare il presente disegno di legge, per ripresentarlo adeguatamente rispondente agli scopi che vuole raggiungere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Pur essendo la materia di stretta competenza della Presidenza del Consiglio, faccio presente che questo Comitato ha cessato di funzionare, come tale, fin dal gennaio 1947, perdendo la sua funzione di organo provinciale e assumendo la figura di un vero e proprio servizio, dipendente dalla Presidenza del Consiglio, il quale, sotto la vigilanza di un commissario, faceva i pagamenti e concedeva delle sovvenzioni. Attualmente c'è un *deficit* di circa 50 milioni che bisogna colmare; pertanto il Governo ha stabilito di fare un'assegnazione *una tantum*, purchè cessi ogni altra sovvenzione.

C'è, tuttavia, da notare che tali sovvenzioni di carattere ordinario e l'assistenza benefica continueranno ad essere erogate, non più anzi sotto forma di sovvenzione a carattere particolaristico, ma a carattere assistenziale, e cioè in quanto gli assistiti ne abbiano veramente bisogno. Questa dichiarazione venne anche fatta dinanzi alla prima Commissione della Camera dei deputati, la quale prese atto della buona intenzione del Governo di voler continuare in questa forma di assistenza.

TERRACINI. Ricordo che, quando questo disegno di legge andò la prima volta, proposto dal Presidente del Consiglio, all'esame del Consiglio dei Ministri, ora è circa un anno, non fu accettato perchè il Ministro dell'interno si oppose alla sua approvazione. Dopo alcuni mesi il Presidente del Consiglio, per ragioni che ignoro, ma certamente valide, ha ripresentato il disegno di legge e questa volta il Consiglio dei Ministri lo ha approvato, trasmettendolo poi all'esame delle Camere.

Ora, la ragione per la quale si voleva che questo Comitato non esistesse più e che lo Stato assumesse il peso finanziario correlativo, probabilmente è di carattere politico; le stesse dichiarazioni dell'onorevole Bubbio, che coloro che erano assistiti continueranno ad esserlo, ma non più allo stesso titolo, stanno a confermarlo. Penso che il Ministero dell'interno ritenga opportuno annullare un tale titolo di benemerenzza nei confronti della Repubblica italiana, cosicchè i perseguitati dal fascismo non in quanto gente che ha lottato contro il passato regime e si è vista riconosciuta un titolo, ma non una riparazione del danno subito, potranno ottenere qualcosa, ma solo perchè po-

veri o perchè iscritti nelle liste dei nullatenenti. Queste sono però ragioni del tutto politiche ed è per ciò che non posso aderire alle argomentazioni e alle conclusioni dell'onorevole Sottosegretario.

È stato detto che il Comitato non esiste più; ma, di fatto, esso esiste ancora e continua, nella limitatezza estrema dei suoi mezzi, a funzionare. Tra l'altro, ciò è dimostrato dai timbri e dalla carta intestata di cui si vale e che reca ancora la dicitura « Comitato nazionale pro vittime politiche »; un'altra prova è data dai 50 milioni previsti nell'attuale provvedimento, in quanto essi hanno riaperto al Comitato una certa prospettiva di funzionamento.

RUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma quei 50 milioni servono per pagare i debiti.

TERRACINI. Non è solo per pagare i debiti onorevole Bubbio. Io porto dei dati concreti, delle notizie obiettive, senza con ciò temere di danneggiare l'opera onestissima di questo organismo. Dato che la notizia di questo disegno di legge è apparsa sui giornali e poichè si è saputo che ci sarebbe stato nuovamente un piccolo margine disponibile, è anche possibile che il Commissario straordinario abbia fatto dei nuovi debiti, con la prospettiva che poi sarebbero giunti i 50 milioni. Comunque, anche se nel proporre il disegno di legge il Governo ha pensato tra l'altro che questa somma dovesse essere l'ultima, perchè nelle sue intenzioni il Comitato deve sospendere la sua attività, nulla esclude che il Parlamento, nella sua autorità, ratificando lo stanziamento, modifichi quella parte del disegno di legge che riflette una opinione del Governo dal Parlamento stesso non condivisa. Si potrebbe, se mai, rinviare ad altro momento l'esame della questione, in considerazione anche del fatto che non credo che il Governo potrebbe sciogliere il Comitato senza chiedere l'autorizzazione del Parlamento, dato che si tratta di un ente, il quale oggi è inserito nel bilancio dello Stato ed evidentemente ha acquistato una figura ed una caratteristica per le quali il suo scioglimento deve dipendere da una deliberazione del Parlamento.

Per tali considerazioni, chiedo che venga soppresso l'inciso « che cesserà di funzionare col 31 dicembre 1950 ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Insisto nel chiedere alla Commissione la

approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Governo, facendo solo presente che nei 50 milioni è previsto anche un *quid* per il personale da liquidare dei vari uffici che sono non solo a Roma, ma a Milano, a Genova ed altrove.

TERRACINI. Sono tutti volontari.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è così, tanto è vero che per circa venti uffici mi pare vi sia una indennità di risoluzione dei vari contratti. Inoltre, non si tratta di un ente costituito regolarmente, come ente morale, e non c'è una legge costitutiva.

RICCIO. Prendo la parola per dichiarazione di voto per dire che, pur associandomi ai nobili propositi ed intenti del senatore Terracini nel proporre la modifica nel senso che a queste vittime politiche, là dove meritano, sia dato tutto il possibile per vivere decentemente, voterò a favore del disegno di legge, ricordando che, analogicamente, anche l'assistenza post-bellica, come tale, è terminata e purtuttavia essa provvedeva per gente che meritava moralmente e materialmente ogni assistenza: ma tale assistenza continua e c'è allo scopo un Sottosegretariato di assistenza ai reduci e partigiani. Mi pare quindi che, a distanza di tanti anni dalla fine della guerra, sia opportuno smontare delle sovrastrutture che non hanno ragion d'essere; altrimenti si perpetuerebbero, anche oltre la morte degli individui, degli istituti che riguardano avvenimenti passati.

Per questa ragione, dato che il sostanziale vicine mantenuto ed il formale è bene che ad un certo momento scompaia, voterò a favore del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

RIZZO DOMENICO. Mi sorge il dubbio che questo disegno di legge possa essere in contrasto con quanto previsto nel bilancio del Ministero dell'interno. Infatti, i contributi che sono stati elargiti al Comitato fino al 1949 hanno rappresentato altrettante impostazioni di capitoli in quel bilancio. Di fronte a queste impostazioni, come si può parlare di un contributo straordinario finale e di una necessità che il Comitato cessi di funzionare col 31 dicembre 1950? Prego la Commissione di esaminare tale punto di fatto prima di decidere, per non trovarsi in contraddizione con quello che è stato già votato in sede di bilancio del Ministero dell'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non vi è nessuna impossibilità di fare una variazione di bilancio in questo senso.

RIZZO DOMENICO. Sono d'accordo; ma mi pare che, dal punto di vista logico, noi che tre mesi fa abbiamo approvato l'opportunità di questo stanziamento particolare pro vittime politiche nel bilancio, se approvassimo ora questo disegno di legge, saremmo in contraddizione con noi stessi.

RICCIO. Non c'è un articolo speciale in bilancio per tale stanziamento particolare.

RIZZO DOMENICO. È proprio questo che vorrei fosse accertato.

PRESIDENTE. L'assicurazione è implicita nel parere favorevole che ha espresso la Commissione di finanze su questo disegno di legge; infatti, essa ha evidentemente compiuto gli accertamenti necessari prima di decidere in senso positivo.

RIZZO DOMENICO. Ma io non ho preoccupazioni di carattere finanziario. Convengo che si possono fare tutte le modifiche che si vogliono alle impostazioni di bilancio; ma, come ho già detto, mi domando con quanta coerenza noi, che tre mesi fa abbiamo approvato il bilancio nel quale abbiamo inserito un capitolo pro Comitato nazionale vittime politiche, oggi, a metà esercizio, diciamo che col 31 dicembre 1950 questo Comitato deve cessare di esistere. Si tratta di un problema di logica, di coerenza più che di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Nel corrente esercizio finanziario lo stanziamento per il Comitato in parola era solo di 10 milioni; senonchè, in seguito ad un migliore esame della situazione di tale assistenza, gli accertamenti fatti circa le proposte pervenute, le agitazioni, le richieste ecc., si è ritenuto di aumentare tale stanziamento di 50 milioni, con il provvedimento in esame.

Ma lo spirito ed anche l'intenzione del disegno di legge è che, in tanto si è addivenuti a questa nuova erogazione, in quanto si è ritenuto che fosse definitiva per il finanziamento dell'opera del Comitato, con la riserva da parte dello Stato di proseguire in tale assistenza sotto altra forma; quindi, l'attività del Comitato, finanziata anno per anno con modeste cifre, si intende cessata col 31 dicembre 1950.

Abbiamo inteso le dichiarazioni dell'onorevole Terracini, le quali possono, a mio avviso,

aver fondamento e trovare consistenza anche indipendentemente dal fatto che l'inciso sia conservato o tolto, poichè se ne può fare oggetto di raccomandazione al Governo affinché tenga conto della situazione di queste vittime politiche a parte il fatto che sopravviva o meno il Comitato.

In ogni caso, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

In aggiunta al contributo di lire 10.000.000 già stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, e concesso al Comitato nazionale pro vittime politiche, che cesserà di funzionare col 31 dicembre 1950, un contributo straordinario finale di lire 50 milioni.

TERRACINI. Prima dell'articolo 1 proporrei di esaminare il titolo della legge. Infatti, non sarò certo io a proporre che in esso sia fatta menzione dello scioglimento del Comitato, a cui sono contrario, ma ritengo che altri debba fare tale proposta dato che, altrimenti, il contenuto delle legge supererebbe il titolo stesso di essa; infatti, alla stregua legislativa, ha molto più valore la decisione dello scioglimento del Comitato che non quello dello stanziamento straordinario. Desidero quindi richiamare l'attenzione della Commissione su tale evidente contraddizione fra titolo e contenuto della legge.

PRESIDENTE. A mio parere non esiste nessuna contraddizione, in quanto il sussidio straordinario previsto nel disegno di legge è stato concesso soltanto in considerazione della fine dell'attività del Comitato pro vittime politiche, che è un Comitato di fatto al quale il Governo ha assegnato, nelle varie annualità finanziarie, determinati sussidi, come avrebbe potuto assegnarli a qualsiasi altro Comitato non costituito per legge. Quindi, nel caso attuale, noi dobbiamo approvare o meno la concessione del sussidio straordinario previsto dal disegno di legge; ma esula completamente dalla nostra competenza il fatto che il Governo intenda o meno mantenere tale Comitato, che non è stato costituito per legge e che quindi non deve essere soppresso con legge.

TERRACINI. Onorevole Presidente, è appunto perchè sono d'accordo con lei che ritengo necessario togliere dall'articolo 1 l'inciso « che cesserà di funzionare col 31 dicembre 1950 ». Infatti, quando, domani, si leveranno numerose e larghe proteste per questa deliberazione, il Governo avrà la possibilità di rispondere che è stato il Parlamento a deliberare lo scioglimento del Comitato, mentre la responsabilità dello scioglimento deve essere soltanto del Governo.

RICCIO. Prendo atto che il senatore Terracini insiste nel togliere l'inciso « che cesserà di funzionare col 31 dicembre 1950 » ma non nel sopprimere la parola « finale » nella frase: « contributo straordinario finale di lire 50 milioni ». Ma, per la coerenza che contraddistingue il senatore Terracini, egli stesso ne dovrebbe far conseguire che, come va lasciata la parola « finale », così dovrebbe rimanere l'inciso « che cesserà di funzionare col 31 dicembre 1950 ». Rifacendomi al mio primo intervento nella discussione di questo disegno di legge e alla risposta datami dall'onorevole Presidente, debbo infatti ricordare che nella relazione governativa al disegno di legge si dice che i 50 milioni sono concessi soltanto in quanto questo Comitato cessa di funzionare.

Mi permetto poi di osservare al senatore Terracini che, nel proporre la modifica alla intestazione del disegno di legge, egli ha detto che in esso si stabilisce lo scioglimento del Comitato; ma nel provvedimento non si parla affatto di tale scioglimento: quindi non vi è nulla da aggiungere al titolo, in quanto lo scioglimento è di competenza esclusiva del Governo. Questo Comitato, ha funzionato, in realtà, in forma ibrida, in quanto, in un primo tempo, ha agito indipendentemente e solo in un tempo successivo il Governo ha ritenuto di doverlo sovvenzionare; ad un dato punto, poi, non ha più funzionato e da ciò la decisione del Governo di concedergli un contributo per permettergli di cessare di esistere.

Non mi sembra, perciò, che si debba aggiungere nel titolo la menzione dello scioglimento, di cui non c'è materia nella legge: d'altronde, se volessimo trasportare nei titoli il contenuto delle leggi, evidentemente dovremmo formulare, nella più parte dei casi, dei titoli sesquipedali.

TERRACINI. Allora io chiedo la votazione per divisione dell'articolo 1. In particolare,

chiedo che prima sia votata la frase: « In aggiunta al contributo di lire 10 milioni già stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 è concesso al Comitato nazionale pro vittime politiche un contributo straordinario finale di lire 50 milioni »; e poi che sia votato l'inciso: « che cesserà di funzionare col 31 dicembre 1950 ».

RICCIO. Quando si vota per divisione bisogna determinare le parti in cui si vuol dividere il testo del disegno di legge. Quando vogliamo staccare un inciso posto in mezzo all'articolo, praticamente si ha una proposta di emendamento soppressivo dell'inciso stesso, poichè proponendo di votarlo dopo, per divisione, è chiaro che si tende alla sua soppressione.

TERRACINI. Si vota per divisione per essere liberi di dire sì a favore di una parte e no contro un'altra.

RICCIO. Allora dovremmo dividere e votare il testo dell'articolo 1 in tre parti, di cui la prima dovrebbe arrivare alle parole « pro vittime politiche », l'altra comprendere l'inciso di cui si chiede la votazione per divisione e la terza le parole « un contributo straordinario finale di lire 50 milioni ».

PRESIDENTE. A questo proposito rileggo alla Commissione l'articolo 73 del Regolamento che suona: « La votazione si fa sopra ogni articolo ed eventualmente sugli emendamenti proposti; in questo caso precede la votazione degli emendamenti, a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

È sempre ammessa la votazione per parti separate. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti dei singoli senatori prima di quelli della Commissione. Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri ».

A me sembra quindi che la votazione per divisione debba seguire la stessa procedura della votazione degli emendamenti.

Infatti l'aver calcolato la procedura della votazione per divisione proprio nell'articolo che riguarda la votazione degli emendamenti, significa che, nella procedura della discussione, dobbiamo tener conto dell'articolo 73 e, nella fattispecie, considerare la proposta del senatore Terracini come un emendamento soppressivo. Infatti, la proposta del senatore Terracini consiste nel sopprimere l'inciso che si riferisce alla cessazione del Comitato: sostanzialmente,

quindi, si tratta di un emendamento soppressivo e per questo ho il dovere di metterlo ai voti prima dell'articolo.

Se nessuno fa obiezioni, metto allora ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Terracini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dalla Camera dei deputati e di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con legge 1º aprile 1950, n. 153, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta » (N. 1446).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini, per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta ».

Ritengo che tale disegno di legge non abbia bisogno di essere illustrato e penso sia sufficiente richiamare ai colleghi la relazione governativa che lo accompagna.

Apro, pertanto, la discussione generale.

RIZZO DOMENICO. Desidero sapere dall'onorevole Presidente di quali garibaldini si tratta, dato che la tradizione garibaldina è finita nel 1870; se si trattasse di quei garibaldini, evidentemente essi dovrebbero essere tutti centenari od ultracentenari. Noi voteremo volentieri in favore di questo disegno di legge, ma desidereremmo solo questa delucidazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta dei garibaldini di Grecia e di Francia, dei garibaldini delle Argonne.

LOCATELLI. Ma allora bisognava dirlo!

LEPORE. Ha risposto giustamente l'onorevole Sottosegretario che si tratta di garibaldini di Francia: sono tutte persone ultra settantenni. D'altro canto, relativamente al merito del disegno di legge, desidero far rilevare che tale sussidio è sempre stato concesso dallo Stato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo verrà fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 11,45.